

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO – SEZ. II

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG N. 867/2022/II

Nell'interesse della Dott.ssa **SELENE BOLOGNA**, nata a Castelvetro (TP) il 3 settembre 1992, codice fiscale BLGSLN92P43C286Y, residente in Palermo, via Roma, n.343, rappresentata e difesa giusto mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo del presente giudizio dall'Avv. Lucia Di Salvo (CF.: DSLLCU68E50G273Y – PEC: lucia.disalvo@legalmail.it – FAX: 0917304196), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, nella via Notarbartolo n. 5

CONTRO

La **Regione Siciliana** – in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

La **Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, i cui Uffici sono siti in via Villareale N. 6 – 90141 Palermo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto da RegIndE;

FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale e amministrativa in Roma Viale Marx, 15 00137 ROMA pec: protocollo@pec.formez.it risultante da Registro IPA ai sensi dell'art. 28 DL 76/2020 attesa la mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 Decreto Legge n. 179/2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 3 bis L. n. 53/1994,

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa **DIANA GRAFFEO**, nata a Palermo il 09.01.1985 e residente in Palermo nella via

Edmondo De Amicis n. 15 pec: dianagraffeo@pecavvpa.it estratto da RegIndE

Dott. **VITO VALENTI**, nato a Palermo il 07.07.1985 ed ivi residente in Viale Campania n. 46

PER L'ANNULLAMENTO

Quanto al ricorso introduttivo

Del provvedimento del quale si sconoscono gli estremi con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc. 1), modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc.3) e segnatamente per il profilo **CPI-SML (Specialista mercato e servizi lavoro) n. 344 posti**;

della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato;

del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 e modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, per il profilo **CPI-SML (Specialista mercato e servizi lavoro) n. 344 posti** elenco/graduatoria pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022 (doc.7);

nonché di tutti gli atti a tale elenco/graduatoria presupposti, quali schede di valutazione anche degli altri candidati, verbali recanti la fissazione di criteri di valutazione dei titoli , etc;

nonché del prefato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del

23.12.2021 (doc. 1 atto impugnato) modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 del pari impugnato ove occorrer possa), per il profilo CPI-SML (Specialista mercato e servizi lavoro) per n. 344 posti, nelle parti seguito indicate, anche in ragione dell'applicazione fattane dall'amministrazione ed in special modo dell'art. 6 del medesimo bando nelle parti di seguito precisate come meglio si dirà

nonché, ove adottato, del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022

quanto al presente atto per motivi aggiunti

Dell'elenco dei "candidati idonei dopo la prova scritta" relativo al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione resistente, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI -SML (Specialista mercato e servizi lavoro), nella parte in cui non include l'odierna ricorrente (il comunicato degli esito e tale elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 22.06.22 – doc. 25);

- Dell'esito della prova scritta della ricorrente secondo quanto appreso dalla consultazione della propria scheda (doc. 22) attraverso la piattaforma StepOne , riportante la votazione di 19,05 punti, inferiore a quella minima (21/30) necessaria per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 17 e 26 del questionario somministrato alla ricorrente in data 26.05.2022 (doc 22);

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

-nonché degli esiti della valutazione dei titoli per la preselezione di cui all'art. 6 del bando per

un totale di 3,30 attribuiti alla ricorrente contro i 3,50 punti occorrenti per la ammissione alla prova scritta, già impugnata a mezzo del ricorso introduttivo, come confermata a seguito del deposito in giudizio e della mail del 12 luglio 2022.

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021 (doc. 2) è stato indetto dall'Amministrazione resistente il concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 1).

In data 26 gennaio 2022 è stata pubblicata, sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi, la modifica del prefato bando con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande, giusta DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 e 4).

L'odierna ricorrente dott.ssa Selene Bologna, come da documentazione in atti, ha presentato la domanda di partecipazione, tra gli altri profili professionali indicati nel detto bando per il rafforzamento Centri per l'Impiego- Categoria D –funzionari, anche per quello contrassegnato come CPI-SML Specialista mercato e servizi lavoro posti 344. (doc.5 e 6)

In data 10 maggio 2022 l'Amministrazione regionale ha pubblicato, per detto profilo, sul proprio sito l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 7) nonché l'avviso di convocazione e dunque la data prevista per lo svolgimento delle prove scritte indicata nel **26 maggio 2022 alle ore 14.00 per il profilo CPI-SML** (doc. 8).

Tuttavia, nonostante la ricorrente avesse dichiarato, in seno alla prefata domanda (doc.5) il possesso dei seguenti titoli: Laurea Magistrale LMG/01 Giurisprudenza conseguita il 13.07.2015 presso la LUISS Guido Carli Roma con voto 102/110 (doc. 9); Diploma di specializzazione per le professioni legali voto 64/70 conseguito in data 12.06.2017 presso Università Guglielmo Marconi – Roma (doc. 10); abilitazione all'esercizio della professione fo-

rense conseguita il 16.1.2018 (doc. 11); servizio prestato presso ANPAL Servizi Spa – Palermo dal 1.08.2019 al 23.01.2022 (doc. 12), la stessa non figurava tra gli ammessi.

Né sul sito istituzionale né sulla piattaforma STEP-ONE di FORMEZ PA, la ricorrente rinveniva alcuna notizia sulla valutazione dei propri titoli e, quindi, sulla propria posizione.

In data 11/12 maggio 2022 tramite pec indirizzata al FORMEZ PA (doc. 13, 15bis e 16) e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (doc. 14), pertanto, presentava rituale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni degli ammessi, quello relativo alla valutazione dei propri titoli e quelli relativi ai criteri di valutazione della “coerenza” dei titoli, chiedendo peraltro l’ammissione con riserva e l’annullamento della propria esclusione.

Al fine di rivendicare l’illegittimità della propria esclusione la ricorrente proponeva ricorso recante RG 867/2022 chiedendo l’ammissione con riserva per poter partecipare alla prova concorsuale, nonché facendo espressa riserva di motivi aggiunti in esito al rilascio dei documenti richiesti.

Con Decreto Presidenziale cautelare n. 327/2022 la ricorrente veniva ammessa con riserva a sostenere la prova concorsuale e in data 26.05.2022 ha sostenuto la prova scritta della procedura relativa al profilo CPI –SML (Specialista mercato e servizi lavoro) per n. 344 posti riportando, secondo quanto appreso dalla consultazione della propria scheda (doc. 22) attraverso la piattaforma StepOne, la votazione di 19,05 punti, e dunque secondo quanto ivi indicato, non conseguendo esito positivo e non figurando nell’elenco degli idonei.

A seguito della trattazione dell’udienza cautelare, Codesto Ecc.mo TAR con propria Ordinanza n. 404/2022 confermava l’ammissione con riserva.

Intanto, sono stati depositati solamente alcuni degli atti richiesti e segnatamente quelli indicati in epigrafe pertanto deve ribadirsi la riserva di eventuali ulteriori motivi aggiunti.

Il mancato superamento della prova concorsuale è, tra l’altro, dipeso dalla non corretta valuta-

zione delle risposte fornite dalla ricorrente a taluni quesiti i quali, peraltro, risultano ambigui e mal formulati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti oggi contestati, la dott.ssa Bologna avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Donde il presente atto affidato alle seguenti ragioni di

DIRITTO

D)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA C) D.L. N. 44/202 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA, INCOERENZA/CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA –ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

In estrema sintesi, si riprende il primo motivo del ricorso principale.

Come già si è avuto modo di ricordare, l'art.10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44, dell'1 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, prevede, per le procedure concorsuali indette nel periodo connotato dalle restrizioni connesse alla pandemia da COVID 19, *“c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”*

In esecuzione della prefata norma eccezionale e derogatoria la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti per l'ammissione alle successive fasi concorsuali è consentita esclusivamente per quei titoli che siano "*strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite*" e comunque, **esclusivamente** per i **profili** qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad **elevata specializzazione tecnica**.

Tale peculiare scansione delle fasi concorsuali, atta a restringere significativamente la partecipazione alle prove concorsuali, trova esclusivo fondamento e giustificazione nella necessità di selezionare a monte gli aspiranti in possesso di titoli "legalmente riconosciuti", soprattutto professionali, "strettamente correlati" al profilo qualificato da alta specializzazione, attuando un filtro per coloro i quali presentino titoli legalmente riconosciuti dai quali si evinca appunto il conseguimento di specifiche conoscenze, abilità e competenze attraverso percorsi formativi anche di carattere professionale e attraverso esperienze lavorative strettamente correlate ai profili professionali oggetto del bando di concorso (per il profilo prescelto dalla ricorrente: specialista mercato e servizi lavoro).

Ebbene, il bando in questione ha qualificato (art. 1 comma 1, con il rinvio alla deliberazione della giunta regionale n. 361\2019) (doc. 1 e 17) i profili in relazione ai quali la ricorrente ha presentato la propria domanda proprio ad **elevata specializzazione tecnica dei profili professionali da reclutare**, per rispondere a *«l'esigenza di reclutare personale già qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'Impiego»*.

Dunque, laddove fossero stati applicati in modo rigoroso i precetti normativi sopra ricordati, la ricorrente in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio strettamente correlati ai profili di alta specializzazione messi a concorso, avendo conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza, il Diploma di specializzazione nelle Professioni legali e l'abilitazione alla professione di avvocato e avendo svolto la attività di cd "navigator" avrebbe certamente dovu-

to essere ammessa a partecipare a sostenere la prova concorsuale per il profilo predetto, risultando particolarmente qualificata proprio nei termini di legge e secondo le “premesse” fondanti la procedura indetta dall’amministrazione resistente.

Senonchè, in modo del tutto immotivato, irrazionale e contraddittorio, dopo avere ribadito all’art. 3 che il concorso sarebbe stato espletato con una “*fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti*” secondo la disciplina prevista nell’art. 6, l’art. 6 del bando ha disposto una inammissibile “limitazione” dei titoli legalmente riconosciuti ai soli titoli di studio (“accademici” secondo l’indicazione della scheda da ultimo trasmessa), la cui applicazione concreta, in relazione alla platea dei partecipanti, si è tradotta nella illegittima esclusione della ricorrente.

Invero, l’ammissione alla successiva prova scritta, piuttosto che essere limitata ai candidati in possesso di titoli legalmente riconosciuti atti a prefigurare l’alta specializzazione professionale richiesta, è stata estesa e, quasi, “riservata” alla individuazione di candidati in possesso di soli titoli di “studio” senza alcuna specializzazione.

In particolare, nell’art. 6 il titolo legalmente riconosciuto dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, in tutto coerente con il profilo di alta specializzazione a concorso (si veda art. 7 comma 2 punto B) ove le materie indicate sono tutte prevalentemente afferenti diritto del lavoro e della legislazione sociale; legislazione statale e regionale in materia di servizi del lavoro etc ...) non risulta inspiegabilmente indicato, nonostante rientri indubitabilmente tra i “titoli legalmente riconosciuti” e segnatamente titolo professionale conseguibile solo in esito al superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense indetto dal Ministero della Giustizia (artt. 46 e 47 L.n. 247/2012), riservato a quanti siano già in possesso della laurea in giurisprudenza (titolo di ammissione al concorso), ed a seguito di un percorso formativo (cd tirocinio professionale) caratterizzato dalla applicazione concreta delle conoscenze acquisite con il percorso universitario “magistrale” appunto in una dimensione pratica e comunque “specializzante”.

Non può essere revocato in dubbio che il “titolo” costituito dalla abilitazione alla professione forense, come del resto pacificamente sancito dalla normativa primaria e secondaria, sia “legalmente riconosciuto”, come sancito anche fin dal D.A. dell’allora Ass.to EE.LL del 3.02.1992 e smi (doc. 20) e da ultimo dal DPCM n. 78/2018 (doc. 21).

Neppure può essere revocato in dubbio che lo stesso risulti “strettamente correlato” al profilo di alta specializzazione messo a bando, né ben vero che lo stesso sia espressione di una peculiare qualificazione, di tal chè illegittimo risulta l’art. 6 del bando espressamente impugnato fin dal l’atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui esclude l’abilitazione alla professione forense dai titoli legalmente riconosciuti da valutare ai fini dell’ammissione alla prova scritta.

Ai sensi e per gli effetti del ricordato art.10, comma 1, lett. c), trattandosi di un titolo legalmente riconosciuto lo stesso avrebbe dovuto senz’altro essere ricompreso tra quelli previsti dall’art. 6 del bando contestato in parte qua.

Di tal chè risulta evidente che la inammissibile limitazione dei titoli legalmente riconosciuti operata dal contestato art. 6 in parte qua, finisce col rendere evidente il sintomatico sviamento e la violazione dell’impianto normativo e delle stesse motivazioni sottese alla scelta di operare in asserita applicazione (ma come detto in realtà in plateale violazione) dell’art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 44/2021, contraddicendo in definitiva le stesse prescrizioni del bando e le precedenti determinazioni della stessa P.A. (appunto la delibera di Giunta n. 361/2019) e finendo col ridurre inammissibilmente la platea dei concorrenti con criteri inidonei a selezionare il personale altamente specializzato.

Né la limitazione ai soli titoli di studio con la illegittima esclusione dell’abilitazione ordinistica coerente potrebbe essere neppure “giustificata” da ragioni di semplificazione del procedimento e di snellezza legata alla relativa valutazione, in quanto trattasi appunto del pari di titolo legalmente riconosciuto in relazione al quale non occorre operare verifiche aggiuntive ed ulteriori rispetto a quanto richiesto dai titoli di studio indicati nel ridetto art. 6.

Se infatti, a tutto voler concedere la disamina dei titoli di servizio potrebbe richiedere un più capillare e complesso metodo di valutazione e attribuzione del punteggio, imponendo una verifica più articolata, nel caso dell'abilitazione nessuna differenza è rinvenibile rispetto agli altri titoli attestanti la formazione di studio: (abilitazione si/no e attinenza al profilo si/no alla stregua dei diplomi di specializzazione, master etc inseriti nell'art. 6).

Di tal chè del tutto illogica risulta la discriminazione del ridetto titolo abilitante.

Ne segue che ove fosse stata data compiuta e legittima applicazione alla normativa richiamata nel bando di concorso e alle motivazioni indicate fin dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale, come sopra ricordate, la odierna ricorrente avrebbe senz'altro conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta in ragione dei titoli di studio e dell'abilitazione conseguita.

Ed invero, tenuto conto che il punteggio massimo conseguibile in tale prima fase sarebbe stato pari a 4 punti e che nella graduatoria del profilo gli ammessi alla prova pratica sono anche i candidati che hanno conseguito la votazione di 3,50, la stessa avrebbe dovuto ottenere, in luogo dei 3,30 punti assegnatili:

per la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 102/110 punti 1,30 (art. 6 a1) e 0,50 (art. 6 a2 primo inciso) per un totale di punti **1,80**;

per il diploma di specializzazione in professioni legali (art. 6 a2) sesto inciso) punti **1,50**;

per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (attinente al profilo a concorso) (art. 7) punti **1 per un totale di punti 4.30**

Di conseguenza avrebbe certamente dovuto essere ammessa a partecipare alla prova scritta.

Invece, risulta dalla scheda di difficile lettura da ultimo rilasciata che per i "cd" "Titoli accademici" la ricorrente ha riportato solamente una votazione pari 3,30, non essendo stato valutato alcun punteggio per l'abilitazione alla professione forense, nonostante titolo legalmente riconosciuto a norma di legge.

L'illegittima esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense dai "titoli legalmente riconosciuti" ritenuti dal bando valutabili ai fini dell'ammissione alla prova predetta (art. 6), non solo ha privato la ricorrente della possibilità di partecipare alla procedura concorsuale per la quale possiede certamente titoli particolarmente qualificanti ma finisce con tradire e violare la stessa ratio della norma sopra citata siccome richiamata da un bando che vorrebbe prefiggersi l'obiettivo di «*reclutare personale già qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'Impiego*».

La palese irrazionalità, inammissibilità e valenza discriminatoria di quanto fin qui contestato, risulta vieppiù evidente ponendo mente alla paradossale conseguenza che l'illegittimo operato dell'amministrazione resistente, limitando i titoli da valutare ai fini della stessa ammissione ai soli "titoli di studio", finisce col privare della possibilità di partecipare proprio quei candidati che come la ricorrente siano in possesso di titoli legalmente riconosciuti attestanti (invece) l'alta qualificazione professionale richiesta!

Pertanto con l'atto introduttivo del presente gravame si è chiesto il riconoscimento del punteggio sopra indicato alla ricorrente in ragione dei titoli dalla medesima posseduti e dichiarati in sede di bando; punteggio utile a consentirne l'ammissione alla prova scritta, attesa la illegittimità dell'art. 6 del bando nella parte in cui tra i titoli legalmente riconosciuti non ha ricompreso anche la abilitazione alla professione ordinistica attinente al profilo (per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 1 dall'art. 7).

Del resto la miglior riprova della fondatezza del presente ricorso si apprezza altresì valutando analoghe procedure i cui bandi risultano versati in atti.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti oggetto di gravame

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTA-

ZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E DELLA LAUREA TRIENNALE.

Anche il secondo motivo di ricorso già articolato nel ricorso introduttivo viene qui ripreso.

Invero, alle superiori considerazioni deve aggiungersi che la richiamata delibera della Giunta regionale n. 361/2019 (doc. 17) aveva sancito, quale requisito di accesso al concorso che ne occupa, la laurea magistrale, quella specialistica e quella cd vecchio ordinamento trattandosi, appunto, di una procedura finalizzata alla copertura di profili professionali ad alta specializzazione.

Il bando in questione, invece, in forza del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, ai fini dell'accesso al concorso ha equiparato anche le lauree brevi.

Tuttavia, in modo inammissibile, nell'art. 6 comma 4, lett. a1), titolato «**punteggi attribuiti al voto di laurea**» non ha previsto la dovuta e doverosa differente “pesatura” delle lauree cd “brevi” rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd “vecchio ordinamento”, livellandole tutte con la medesima attribuzione di punteggio come segue, in relazione alla votazione conseguita:

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20
- da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60
- da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80
- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00
- da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30
- da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60
- da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00
- da 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50

Di fatto attribuendo a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale pesatura e dunque operandone un inammissibile livellamento ancora una volta non adeguatamente focalizzato per la selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio

2009 opera ai soli fini **dell'accesso al concorso** e non già ai diversi fini della **valutazione dei titoli**.

Secondo il condivisibile insegnamento del giudice amministrativo «*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale*». Ove invece i titoli venissero “livellati” in identica valutazione come operato dall’amministrazione resistente «*si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*». (cfr. ordinanze del T.A.R. Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 e n. 530 del 14 febbraio 2022.)

Né vale ad elidere tale disparità la mera attribuzione al punto a2) della medesima disposizione del bando di 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini della ammissione al concorso.

E ciò per l’ovvia considerazione che l’attribuzione di tale risicato punteggio aggiuntivo non consente di riequilibrare la valutazione identica fatta per i due diversi tipi di laurea al comma 4, lett. a1), art. 6 finendo col “premiare” e/o comunque attribuire una pesatura senz’altro potiore a quanti risultino in possesso della sola triennale.

Al contrario avrebbe dovuto operarsi una attribuzione che restituisse in modo proporzionale la diversa “pesatura” delle differenti tipologie di lauree in forza di tal chè ove si volesse ritenere che il punteggio indicato, per esempio, per la votazione da “66/110 a 75/110 o equivalente” pari punti 0,20 fosse da assegnare alla laurea triennale, la medesima votazione di laurea riportata in esito alla frequenza di laurea Magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, avreb-

be dovuto comportare l'attribuzione di punti 0,33 secondo la seguente proporzione: $0,20 : 3$ (anni) = $X : 5$ (anni) e così via.

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra i diversi candidati che hanno partecipato con due tipologie di lauree diverse, la ricorrente ha subito una inammissibile decurtazione del punteggio spettante!.

Infatti, stante la votazione di laurea magistrale dalla medesima ricorrente conseguita pari a 102, applicando la corretta parametrizzazione in ragione delle indicazioni del bando, il punteggio da attribuire non avrebbe dovuto essere pari ad 1,30 ma 2,16 ($1,30:3=X:5$ dove X è uguale a 2,16).

Donde un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare dell'art. 6, comma 4 lettera a1) nella parte in cui non differenzia il punteggio per il voto di laurea in ragione della tipologia come sopra indicata.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO ULTERIORE PROFILO - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In ordine al mancato riscontro della richiesta di accesso agli atti è stata formulata apposita istanza che verrà trattata nella Camera di Consiglio già all'uopo fissata, riprendendo ivi tutte le motivazioni già spiegate nel terzo motivo del ricorso introduttivo e alla quale in questa sede interamente si rimanda.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994 - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDA-

MENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE.

Venendo al risultato della prova concorsuale cd “scritta”, come rappresentato in punto di fatto, la ricorrente ha conseguito un punteggio di soli 19, 05, non sufficiente al superamento della stessa, tanto da non figurare nell’elenco comunicato a mezzo di pubblicazione avvenuta il 22 giugno 2022.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 7 del bando, *“A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,50 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,15 punti”*. *Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali”*

Tuttavia, il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall’elenco degli idonei della ricorrente sono conseguenti alla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente n. 4, n. 17 e n. 26 della prova sostenuta dalla medesima.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente a tali quesiti, la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova scritta e all’inserimento in graduatoria.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicchè non possa risultare corretta altra risposta se non quella ritenuta tale dalla Commissione.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di insegnare che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di*

interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predefinita con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contenga, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145).

A partire da siffatte coordinate “E’ illegittimo l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158; sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043);

- “in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Ebbene nel frangente, con riferimento ai quesiti di seguito precisati la risposta fornita dalla ricorrente non può ritenersi erronea in quanto le relative “domande”, proprio per le loro caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue, coniugate anche alle risposte predefinite, risultano illegittime tanto da doversi annullare la valutazione negativa fatta delle risposte rassegnate dalla ricorrente ai fini del punteggio da attribuire al test, peraltro, sostitutivo della prova scritta, e dunque comportare l’assegnazione del punteggio previsto per le risposte corrette a quelle date dalla ricorrente.

Ma venendo alla disamina dei singoli quesiti in contestazione si rappresenta quanto segue.

Quesito n. 4: *“Ai sensi dell’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di:”*

“100 dipendenti”;

“50 dipendenti”;

“30 dipendenti”.

La ricorrente ha risposto barrando la casella in corrispondenza della risposta *“30 dipendenti”* considerata errata con conseguente sottrazione di 0,15 punti, essendo stata considerata corretta la risposta *“50 dipendenti”*.

La valutazione effettuata dalla Commissione è erronea in quanto come si avrà modo di chiarire la risposta fornita dal ricorrente non può ritenersi errata, ma corretta, come conferma il parere espresso dal Prof. Massimiliano Marinelli, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Palermo, versato in atti.

“Va in proposito rammentato che l’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, obbliga i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) ad avere alle proprie dipendenze dei lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette nella seguente misura: “a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti”.

Il successivo art. 12, rubricato “convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative”, prevede per quel che qui rileva la possibilità di stipulare le predette convenzioni, precisando che queste “non possono riguardare più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti”.

La risposta indicata dall’Amministrazione è dunque corretta in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti (e fino a 15, dato che sotto questa soglia non vi è alcun obbligo

di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette) la disposizione prevede che le convenzioni possano riguardare un disabile soltanto.

Tuttavia, anche la risposta ...indicata [dalla ricorrente ndr] è corretta, in quanto se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti (e fino a 15), e dunque un numero di lavoratori comunque inferiore a cinquanta, egli non può comunque stipulare la convenzione per più di un lavoratore disabile (vale a dire per il numero esatto di soggetti appartenenti alle categorie protette che è tenuto ad assumere)."

Dunque, il quesito n. 4 presentava due risposte entrambe corrette, e la ricorrente ha dato una delle due : *id est* una risposta corretta!

Pertanto, in relazione al quesito n. 4, alla ricorrente devono essere attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e annullata la penalità di 0,15 punti allo stato comminatale per l'asserita erroneità della risposta.

Conseguentemente, alla ricorrente dott.ssa Bologna devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

Quesito n.17: *“Ai sensi dell’art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore”:*

“ai 16 anni compiuti”;

“ai 15 anni compiuti”;

“ai 14 anni compiuti”.

La ricorrente ha risposto barrando la casella in corrispondenza della risposta *“ai 16 anni compiuti”* considerata errata con conseguente sottrazione di 0,15 punti, essendo stata considerata corretta la risposta *“ai 15 anni compiuti”*.

Tuttavia, come si legge ancora una volta nel parere del Prof. Marinelli, la disposizione normativa in questione che **prevedeva** quale limite inferiore i 15 anni compiuti, ha subito una modifica. *“Il predetto limite –fissato dalla legge citata in 15 anni- è stato successivamente elevato da una norma di pari rango nel sistema delle fonti, e in particolare dall’art. 1 comma 662 della l. 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione, per quel che qui interessa, così recita:*

*“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni**”. In altri termini la previsione legale in ordine all’età per l’accesso al lavoro individua quest’ultima –a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 296 del 2006- in sedici anni. La risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione non è pertanto conforme alla disciplina attualmente vigente, mentre lo è quello ...”* indicato dalla ricorrente.

In altri termini, al quesito formulato peraltro con l’utilizzo di una espressione che sul piano grammaticale e lessicale veicola la indicazione dell’età di accesso al mondo del lavoro attualmente vigente, l’unica risposta esatta è quella data dalla ricorrente, mentre quella ritenuta esatta dalla Commissione non è più conforme all’attuale quadro normativo già da ben oltre un decennio!

Se dunque, i quesiti devono essere volti a verificare l’idoneità dei candidati a coprire il posto messo a concorso, per appurarne la preparazione tali quesiti devono vertere sulla normativa vigente e/o comunque essere finalizzati a verificare che i candidati conoscano gli approdi vigenti delle disposizioni normative!.

Pertanto, in relazione al quesito n. 17, alla ricorrente devono essere attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e annullata la penalità di 0,15 punti allo stato comminatale per l’asserita erroneità della risposta.

Conseguentemente, alla ricorrente dott.ssa Bologna devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

Quesito n. 26 : *“Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:*

“da ricercatori scientifici dell’istituto nazionale della previdenza sociale”;

“dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni”;

“dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti”

La ricorrente ha risposto barrando la casella in corrispondenza della risposta *“dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti”* considerata errata con conseguente sottrazione di 0,15 punti, essendo stata considerata corretta la risposta *“dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni”*.

Tuttavia, come osservato anche dal Prof. Marinelli, l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori espressamente prevede che *“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.*

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

“Tale disposizione indica dunque come soggetti legittimati ad effettuare i predetti accertamenti gli ispettori degli istituti previdenziali competenti, e dunque i soggetti da lei considerati preposti allo svolgimento di tale attività. Irrilevante è l'impiego da parte del redattore della prova dell'aggettivo “assistenziali” oltre all'aggettivo “previdenziali”, in quanto nell'attuale sistema le funzioni previdenziali e assistenziali sono ormai sostanzialmente accentrate presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, o presso i soggetti che forniscono prestazioni di natura previdenziale e assistenziali in favore dei propri iscritti (si pensi ad esempio alle Casse professionali). Tale conclusione non è smentita dalla previsione contenuta nell'art. 2, c. 4, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto in sede di conversione dalla l. 29 febbraio 1980, n. 33, secondo il quale “le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni”. Invero tale seconda disposizione conferma innanzi tutto la vigenza dell'art. 5 della l. 300 del 1970, e dunque la competenza a effettuare le predette visite di controllo in capo ai soggetti da questo indicati. Integra però la predetta

norma aggiungendo alle figure già indicate anche i medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni. Si deve dunque ritenere che la risposta indicata dall'amministrazione sia corretta alla luce della previsione contenuta nella seconda delle disposizioni richiamate. Ma anche la risposta da lei indicata è corretta, atteso che il contenuto dell'art. 5 della l. 300 del 1970 non è stato oggetto di modifica da parte della norma successiva, ma soltanto di integrazione."

Dunque, anche il quesito n. 26 presentava due risposte entrambe corrette, e la ricorrente ha dato una delle due : *id est* una risposta corretta!

Pertanto, in relazione al quesito n. 26, alla ricorrente devono essere attribuiti ulteriori 0,50 punti (per la risposta corretta) e annullata la penalità di 0,15 punti allo stato comminatale per l'asserita erroneità della risposta.

Conseguentemente, alla ricorrente dott.ssa Bologna devono essere assegnati, con riferimento a tale quesito, ulteriori punti 0,65 (0,50+0,15).

Con riferimento ai sopra indicati quesiti è evidente, anche in ragione del parere del Prof. Marinelli che la Commissione ha formulato dei quesiti ambigui e/o comunque ancipiti (ovvero con doppia soluzione) in relazione ai quali, in ogni caso le risposte date dalla ricorrente risultano corrette sul piano normativo e atte a dimostrare che la candidata ha svolto un corretto percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso, pervenendo a risposte in ogni caso "corrette".

Di tal chè ha errato la commissione a considerarle errate e ad applicare le tre penalità di -0,15 mentre avrebbe dovuto considerarle risposte esatte: di conseguenza il punteggio pari a 19,05 deve essere depurato delle penalità (pari $0,15 \times 3 = 0,45$) e dunque al punteggio di 19,50 devono essere aggiunti i punteggi per le tre risposte esatte (pari $0,50 \times 3 = 1,50$)= 21 con conseguente superamento della prova.

Invero, con riferimento al quesito n.4, in relazione all'attuale quadro normativo la ricorrente ha dato la risposta corretta (ben vero l'unica tra quelle indicate nel quiz) mentre per gli altri due – n. 17 e n. 26- ha dato una delle due risposte corrette ivi segnate.

Ebbene, risulta dunque evidente che nel test somministrato manca quella univocità e certezza, individuate dalla giurisprudenza quali fondamenti della tipologia di selezione prescelta

dall'amministrazione. Ed invero come è stato insegnato “*certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n. 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Del pari risulta viziato il quesito la cui risposta considerata esatta dalla commissione, si rivela –invece- corretta solo in parte rispetto al quesito, specie laddove il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673).

Invero, come già ricordato, la legittima somministrazione di quesiti a risposta multipla riposa sulla necessità che gli stessi debbano presentare un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati, viepiù laddove non siano preventivamente rese note anche dati delle domande e delle risposte, individuino l'opzione meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti nell'art. 97 della Costituzione. (Cfr. TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dalla ricorrente, alla stessa per i suddetti quesiti avrebbero dovuto essere assegnati i relativi punteggi (come detto pari a 0,50 per ciascuna) e depurate le relative penalità consistenti nella sottrazione di 0,15 punti per ciascuna) di conseguenza il risultato del test avrebbe dovuto essere valutato come segue: il punteggio assegnato calcolato su 42 risposte corrette e 13 asseritamente errate pari a 19,05 deve essere depurato delle penalità applicate ai predetti quesiti (pari $0,15 \times 3 = 0,45$) e dunque al punteggio di 19,50 devono essere aggiunti i punteggi per le tre risposte esatte (pari $0,50 \times 3 = 1,50$)= 21 con conseguente superamento della prova.

Peraltro, non può farsi a meno di sottolineare che, come da documentazione versata in atti, la ricorrente, per effetto di tale punteggio e del conseguente superamento della prova concorsuale, risulterebbe vincitrice del concorso, atteso che a fronte dei 344 posti messi a bando per il profilo in questione, i candidati risultati idonei in esito alla prova oggi in contestazione sono risultati solamente 133 con conseguente mancata assegnazione, allo stato di ben 211 dei posti a concorso.

Per questi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti nonché di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate.

Ove occorresse ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica/verificazione con riferimento ai suddetti quesiti n. 4, 17 e 26.

Ancora, ove ritenuto necessario, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 31.08.2022

Avv. Lucia Di Salvo

Firmato digitalmente da: Lucia Di Salvo
Data: 01/09/2022 10:12:07

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo quale procuratore costituito nell'interesse della Dott.ssa Bologna Selene dichiara e attesta ad ogni fine di legge che la presente copia informatica del primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio recante RG n. 867/22 pendente innanzi al TAR PA Sez. II è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico del predetto giudizio RG n. 867/22/II dal quale è tratta